



BRUNO FRAUENFELDER
NOTAIO

84122 SALERNO - CORSO V. EMANUELE, 203 - TEL. 089 229184 - FAX 089 255991
e-mail: bfrauentfelder@notariato.it

Reperitorio n. 48126

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto settembre duemilaventuno, alle ore quindici e minuti trenta.

In Salerno, nel mio studio al corso V. Emanuele n. 203.

Innanzi a me dott. BRUNO FRAUENFELDER, Notaio in Salerno, iscritto nel Collegio Notarile di Salerno,

SI E' COSTITUITA

FASANO Antonietta, nata a Salerno (SA) l'11 marzo 1988, e domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale

interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "IL SOGNO Società Cooperativa Sociale", con sede in Salerno (SA), via Postiglione snc, cod. fisc. 05028310653 e Partita IVA N. 05028310653, iscritta nel Registro delle Imprese di SALERNO al n. 05028310653, ed alla Camera di Commercio di SALERNO al n. 413623 R.E.A., iscritta all'Albo delle Società Cooperative sociali a mutualità prevalente al n. A219525; a questo atto autorizzata in virtù dei poteri derivantile dal vigente statuto sociale.

Tale componente, della cui identità personale, veste e poteri io notaio sono certo, dichiara che in questo giorno, luogo ed ora e' stata convocata l'assemblea della predetta società, in unica convocazione, nei modi, forme e termini di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica statuto Sociale della Cooperativa in riferimento al tipo di cooperativa riportato, prevedendo che la cooperativa possa svolgere anche le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell'art. 15 dello statuto sociale e su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra FASANO Antonietta, la quale constatato:

-- che sono presenti tutti i soci della cooperativa, e precisamente sono presenti di persona i soci:

- essa stessa FASANO Antonietta, domiciliata in proprio in Salerno al viale Monte Cervato n. 10 (FSN NMT 88C51 H703 P);
- FASANO Luana, nata a Salerno (SA) il 20 marzo 1990, domiciliata in Salerno (SA), via Monte Lattari n. 1 (FSN LNU 90C60 H703 K);
- FERNIERI Gianluca, nato a Salerno (SA) il 22 ottobre 1983, domiciliato in Salerno (SA), via Matteo Lecce n. 12 (VRN GLC 83R22 H703 X);

-- e sono presenti, mediante valida delega depositata agli atti sociali, i soci:

CASPARRI Vincenza, nata a Salerno (SA) il 10 agosto 1967, domiciliata in Salerno (SA), viale Monte Cervato n. 10 (GSP VCN

R E G I S T R A T O

Agenzia Entrate

di SALERNO

il 05/10/2021

al n. 32223

Serie IT



Notario

Bruno Frauentfelder

67M50 H703 W), rappresentata dal socio Ferranti Gialluca;
 - VITOLO Annarita, nata a Salerno SA 11 27 settembre 1963, domiciliata in Salerno (SA), via Domenico Romagnano n.7 (VLT NRT 63P67 H703 S); rappresentata dal socio Fasano Antonietta; domiciliata in Salerno SA 11 22 novembre 1989, - BUCCELLA Carmela, nata a Salerno (SA), via Cappelle Inferiori n.7 (BCC CML 89S62 H703 Q); rappresentata dal socio Fasano Luana; - PROCIDA Simona, nata a Mercato San Severino (SA) 11 8 giugno 1999, domiciliata in Salerno (SA), via Sanginella n.30 (PRC SMN 99H48 F138 P); rappresentata dal socio Fasano Antonietta; --- che, pertanto, sono presenti tutti i soci attualmente iscritti nel libro soci; ---
 - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti essa stessa **FASANO Antonietta**, Presidente; e la signora **FASANO Luana**, Consigliere; ---
 - che allo stato la società non ha Organo di Controllo; ---

----- d i c h i a r a -----
 La presente assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.
 Incarica quindi me Notato di assumere le funzioni di segretario per la redazione del relativo verbale.
 Al che aderendo, io Notato do atto di quanto segue:

Preliminarmente tutti gli intervenuti non si oppongono alla discussione degli argomenti segnati all'ordine del giorno, dichiarandosi sufficientemente informati sugli stessi.
 Prende, quindi, la parola il Presidente dell'adunanza, il quale sull'unico punto all'ordine del giorno riferisce all'assemblea che è opportuno che la cooperativa possa svolgere anche le attività previste dall'art.1, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni; come previste all'art.3 dello Statuto sociale, quali riportate nell'ordine del giorno sopra trascritto.
 In proposito il Presidente dà lettura del testo aggiornato dell'ART.3 dello Statuto sociale, quale risulterebbe dall'approvazione delle proposte modificative e quale risulta dall'allegato di cui appresso.
 L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voti unanimi e con votazione per alzata di mano

----- d e l i b e r a -----

1) Di ampliare l'oggetto sociale, prevedendo che la cooperativa possa svolgere anche le attività previste dall'art.1, comma 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni.
 2) Di modificare l'art.3 dello Statuto sociale, nel senso proposto dal Presidente e di approvare il nuovo testo dell'articolo 3 dello Statuto, nella formulazione riportata nello Statuto sociale aggiornato di cui appresso.
 A questo punto il Presidente dell'adunanza mi consegna il testo integrale dello Statuto sociale aggiornato, composto

come il precedente da trentuno articoli, che io notai all'ego al presente verbale con la lettera "A", sottoscritto a norma di legge ed omissane la lettura per espressa dispensa ricevutane dalla comparante e dai presenti tutti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiarò sciolta l'adunanza alle ore sedici.

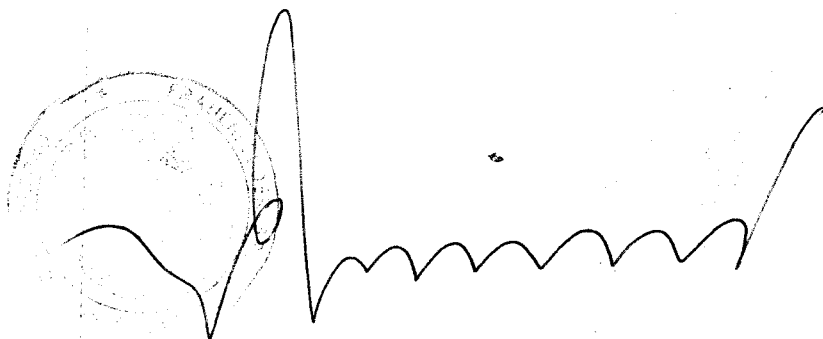
Spese ed imposte del presente atto a carico della società. Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona fida ed in parte scritto di mio pugno su fogli due per facciate cinque, ho dato lettura alla parte che lo approva e lo sottoscrive. Firmato:

FASANO Antonietta.

Fraunfelder Bruno Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di N. due fogli è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge

SALERNO, 12 5 ottobre 2021



ALLEGATO "A" DEL N. 24001 DELLA RACCOLTA

STATUTO

della Cooperativa "IL SOGNO Società Cooperativa Sociale"
TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa sociale

denominata "IL SOGNO Società Cooperativa Sociale".

Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di competenza dell'assemblea dei soci.

La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilacinquant), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Al sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata.

La cooperativa intende svolgere attività di servizi nel comparto socio-sanitario, assistenziale, educativo, ed attività connesse, di difesa ambientale, oltre a perseguire l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività produttive - principalmente di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, attraverso le quali realizzare l'integrazione lavorativa dei soggetti indicati all'art. 4 della legge n. 381/91 fornendo una risposta articolata alla domanda di lavoro e consentendo il recupero dei soggetti socialmente svantaggiati.

Pertanto, la cooperativa intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91,



Notaio

Bruno Frauensfelder

consistenti nella gestione di servizi nel comparto socio sanitario - assistenziale - educativo ed attività connesse, nonché, di difesa ambientale, avvalendosi anche di professionisti soci ai sensi dell'art. 10 della medesima legge. La cooperativa organizzando le strutture ed attrezzando località stipulando convenzioni con enti pubblici e privati, fornirà servizi sociali e medici a favore di minori, inabili, anziani, tossicodipendenti, persone svantaggiate e di turismo sociale con i servizi connessi.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione;
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole e altre strutture di accoglienza;
- volontariato;
- attività di formazione e consulenza;
- raccolta carta;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria.

La cooperativa ha, altresì, lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni).

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è inoltre quello di ottenere tramite la gestione la forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; il particolare la medesima potrà:
- gestire servizi di integrazione scolastica, anche special

Istituta per alunni diversamente abili;
 - gestire asili nido, centri di prima infanzia, mense all-
 mentari;
 - gestire centri di socializzazione, centri di aggregazione
 per anziani, minori, portatori di handicap e disabili;
 - gestire servizi di educativa domiciliare (s.a.d.e.) per
 minori;
 - gestire corsi di formazione in campo socio-sanitario ed
 assistenziale;
 - gestire servizi di assistenza agli anziani ed a
 persone non autosufficienti; gestione di centri polivalenti
 per la cultura, svago e sviluppo psico-fisico degli utenti;
 gestione "case famiglia, case albergo" per anziani, case
 protette e r.s.a. per anziani, minori, portatori di handicap e
 disabili, centri diurni e notturni per anziani, minori, por-
 tatori di handicap e disabili, soggiorni climatici marini,
 montani e termali, assistenza e cure ai bambini e minori a
 rischio anziani, portatori di handicap e disabili;
 - gestire il servizio di teleseccorso, tele-assistenza e tele-
 medicina, trasporto di infermi con mezzi propri e/o di terzi;
 - gestire servizi socio-sanitari e comunità terapeutiche per
 l'accoglimento di soggetti disposti al recupero;
 - fornire servizi socio-assistenziali mediante prestazione di
 personale qualificato, nel rispetto delle leggi vigenti, in-
 dire conferenze, incontri, seminari e mostre avvalendosi dei
 mezzi di comunicazione più idonei (stampa, audiovisivi, ci-
 neforum, radio) per il conseguimento degli scopi sociali.
 Dette attività non potranno essere svolte in violazione della
 normativa di cui alla legge 1815/1939 e successive modifiche
 ed integrazioni, obbligandosi la società ad avvalersi del-
 l'operato di professionisti o personale tecnico e/o paramedico
 iscritti in albi o aventi titolo a "professioni protette",
 nell'esecuzione delle attività per le quali è richiesto ob-
 bligatoriamente detto intervento.
 La società, inoltre, allo scopo favorire l'integrazione la-
 vorativa di persone socialmente svantaggiate (ai sensi del-
 l'art. 1, comma 1 lettera b della legge 8 novembre 1991, n.
 381 e successive modifiche ed integrazioni), potrà effettuare:
 - la realizzazione di un centro di appoggio ricreativo-cul-
 turale e di sviluppo operativo per i giovani con problemi di
 inserimento socio-lavorativo, in particolare per le persone
 svantaggiate, a tale scopo la cooperativa potrà:
 - assumere e gestire lavori di pulizia presso uffici pubblici
 e privati, ambulatori, scuole ed istituti di credito, nonché
 assumere per gli stessi anche il servizio di custodia e/o
 sorveglianza;
 - gestione e realizzazione in ogni sua fase di lavori di
 spazzamento stradale e/o arenile per conto di enti pubblici e
 privati e riciclaggio rifiuti;
 - realizzazione in ogni sua fase di programmi per la gestione



- La custodia di giardini, ville, parchi e spazi attrezzati
- entità pubblici e privati;
- assumere lavori di manutenzione e giardinaggio presso pubblici e privati od anche presso ditte private;
- svolgere attività di piccola manutenzione e di manutenzione chiunque, preferenzialmente presso aziende pubbliche
- gestire mensse di enti pubblici e/o provvedere al trasporto cibi, nonché compiere attività complementari ed attività a scopi sociali;
- svolgere attività di facchinaggio e trasporto cose a terzi, anche per conto di terzi;
- gestione di alberghi, ristoranti e esercizi commerciali (supermercati, ecc.);
- produzione prodotti alimentari, pasticceria e gastronomia;
- lavori e manutenzioni necessari o utili alla conservazione del patrimonio artistico e culturale;
- gestione e custodia di biblioteche, musei ed archivi;
- gestione archiviazioni e conservazione documenti anche supporti informatici; dematerializzazione dei documenti;
- amministrazioni pubbliche e servizi annessi e connessi;
- custodia e gestione di aree pubbliche e private, di fieri parcheggi, di campi e strutture sportive di palestre e lazzetti dello sport;
- gestione e custodia di canili, ed in genere di qualsiasi ricovero per animali;
- allevamento di cani, cavalli, struzzi e polli;
- svolgere attività per la coltivazione e la produzione fiori e piante ornamentali, gestire vivai;
- coltivare e produrre ortaggi, verdure e frutti;
- realizzazione in ogni sua fase di programmi di allevamento di suini, ovini e/o bovini;
- lavorazione e trasformazione delle carni in salumi, prosciutti e quant'altro per la conservazione delle stesse;
- attività di assemblaggio componenti elettroniche, meccaniche ed elettriche.
- La cooperativa, inoltre, potrà svolgere le seguenti attività:
 - gestione di terre e immobili del bene sequestrati alla mafia e alla camorra;
 - gestione, coltivazione di terre ecc.;
 - gestione di stabilimenti balneari, ormeggi per barche; affitto barche e gestione di pontili;
 - gestione di ludoteche per minori e adolescenti;
 - gestione e noleggio pulmini con licenza;
 - gestione di pontili; montaggio e manutenzione pontili, guardiana diurna e notturna di area portuale;
 - taglio dell'erba, manutenzione e derattizzazione, pulizia strade comunali, provinciali e private;
 - gestione e pulizia di condomini e manutenzione;

- attachino di manifesti pubblici e privati;

- gestione scuola calcio.

La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fiduciarie, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITÀ, REQUISITI, CONDIZIONI E PRO-

DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque n

può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che d
 disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possuno essere soci cooperatori tutti coloro che abbia
 compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano att
 mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa
 che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializz
 zione professionale possano partecipare direttamente al lav
 dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo eserciz
 e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con
 cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano
 proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa
 E' fatto divieto, senza espresso consenso del Consiglio
 Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore
 terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elemen
 tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario
 buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabiliti
 dalla legge.

Possuno essere ammessi soci volontari che prestano la lor
 opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 no
 vembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non p
 superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci v
 lontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.
 Possuno essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) dell
 legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pub
 bliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento
 e lo sviluppo delle attività della cooperativa.

Possuno aderire alla cooperativa persone esercenti attività
 assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della leg
 8 novembre 1991, n. 381.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore dev
 presentare domanda all'organo amministrativo indicando:
 a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita
 domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventual
 numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o alt

Registrati;
 b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e al
 statuto della società nonché alle deliberazioni legalmente
 adottate dagli organi sociali, nonché, ai regolamenti interni
 c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
 d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice
 vile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita
 annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della
 ventuale capacità professionale maturata nei settori di co
 all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competen

possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta dei soci inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quella della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralita' di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquagesimo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avra' luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si e' verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potra' essere corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sara' chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualita' di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

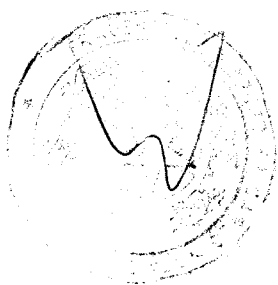
ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa e' responsabile verso la societa' e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo. Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscriverne nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE



cipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli
mente costituita in forma totalitaria quando ad essa parte
In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' valida
sede sociale, purché nel territorio nazionale.
L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori del
da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione
trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione
giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie
Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo,
nommati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore,
diritto risultante dal libro dei soci, agli altri componenti
e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo
convocazione può essere effettuata anche mediante telefax
otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso
strativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno
libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo
spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante da
dianze avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e
Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore
L'assemblea è costituita da tutti i soci.

tate con metodo assembleare.
ARTICOLLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

il Collegio Sindacale se nominato;

L'organo amministrativo;

L'Assemblea dei Soci;

ARTICOLLO 14 - Sono organi della società:

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

soci neppure in caso di scioglimento della società.

L'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra
Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti del
raggiungimento degli scopi sociali.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente a
conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
dice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio
Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del c.

e/o previsto per legge;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea

d) dalla riserva straordinaria;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;

b) dalla riserva legale;

codice civile;

inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del
numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da

ARTICOLLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoveventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centotanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;

b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;

e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei

soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e terminato dall'atto costitutivo e dallo statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sul potestà dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando sia presente o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta o a maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta o a maggioranza dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse più elevate maggioranze richieste indovabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le deliberazioni che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dallo statuto il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissidenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dei soci per periodo determinato dagli stessi al momento della nomina anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiscono sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta d

soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C.. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa. L'amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C. Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

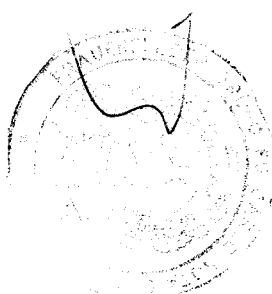
ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati. L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i costituenti in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudio-



conferenza a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità della legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti a

l'ordine del giorno;

- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi a
- dio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che sia la presenza della maggioranza degli Amministratori carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Al sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione del soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nel confronto dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonerata terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e l'accoltamento finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo

comma dell'art. 2477 del codice civile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.



ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione del ristorno in proporzione dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;

b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) a riserva straordinaria;

f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente in bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendone eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono essere considerati ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono essere il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:
- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.
Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

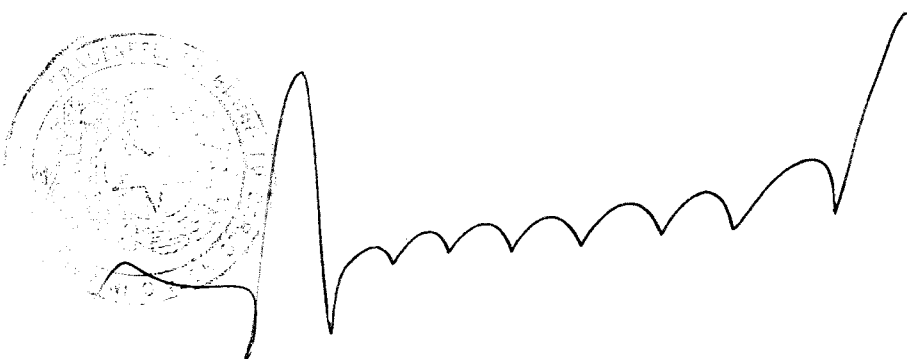
ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché 'tra società' e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché 'com-promettibili', verranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final upward stroke, is positioned to the right of a circular notary seal. The seal is embossed and contains text around its perimeter, including 'NOTAIO' and 'FASANO ANTONIETTA'.

PER CONFORMITA' ALL'ALLEGATO.
SALERNO, 11 5 ottobre 2021

valgono le vigenti disposizioni di legge. FASANO ANTONIETTA.
Frauenfelder Bruno Notaro Sigillo